

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO.

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA  
SEZIONE LAVORO

Sent. N°	1201/04
R.G. N°	4186/02
Cronol.	44-180/04

composto dai Signori Magistrati :

Sorace	dott.	Silvio	Presidente
Bronzini	dott.	Giuseppe	Consigliere rel.
Cannella	dott.	Giovanni	Consigliere

all'udienza di discussione del giorno <sup>4.3.</sup> 3/4.2004 ha pronunciato la  
seguinte

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 4186 del Ruolo  
Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2002 vertente

TRA

OMISSISS

.....  
domicil. in Roma, Via Cosseria 2 presso lo studio dell'Avv.to Sergio De Sanctis  
che lo rapp.ta e difende in virtù di mandato in  
atti.....

PARTE APPELLANTE

E

.....Securpol srl, <sup>in nome del C. o. b. l.</sup> elett. dom. in Roma via Belisario 6 presso l'Avv.to Marco  
Porretti che la rapp.ta e difende in virtù di mandato in atti

PARTE APPELLATA

**OGGETTO** : appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma , in funzione di giudice del lavoro, del 21.9.2001

### CONCLUSIONI :

per l'appellante " accoglimento dell'appello con declaratoria di nullità, illegittimità e\o inefficacia del licenziamento intimato al ricorrente il 28.8.2002 e conseguente condanna dell'appellata alla reintegra dell'appellante nel posto di lavoro nonché al pagamento in suo favore di tutte le mensilità maturate dalla data di illegittimo recesso a quella di effettiva reintegrazione sulla base di euro 824,13 mensili. Con vittoria delle spese del doppio grado "

per l'appellato" rigetto appello"

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 1.2.2001 OMISSISS premesso che aveva lavorato alle dipendenze della Securpol srl con contratto che prevedeva un periodo di prova di 60gg; che era stato licenziato per mancato superamento del periodo di prova; che il licenziamento era illegittimo per nullità del patti prova, mancando nel contratto ogni indicazione circa le mansioni da svolgere. Chiedeva quindi l'annullamento del licenziamento con conseguente ordine di reintegrazione e con condanna della soc. resistente al risarcimento del danno. Si costituiva la società chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale con la sentenza di cui in premessa rigettava la domanda. Avverso la detta sentenza interponeva appello il Rosci riproponendo le tesi già svolte in primo grado; si costituiva la Securpol chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e pertanto va accolto.

Il Rosci ha dedotto sin dal ricorso introduttivo la nullità del patto di prova per mancata indicazione delle mansioni " oggetto " della prova: effettivamente nel contratto in atti non vi è alcuna indicazione delle stesse, neppure a carattere indiretto. Alla stregua della consolidatissima giurisprudenza della Suprema Corte sul punto ( v. fra le altre n. 13525\2001; n. 3451\2001; n. 2579\2000; n. 14950\2000...)

L'indicazione delle mansioni deve avvenire per iscritto e ab inizio e non ammette equipollenti di sorta. Nel caso in esame il giudice di prime cure ha ritenuto provato che la prova dovesse avvenire in relazione alle mansioni di guardia giurata perché la società ha provato che l'appellante richiese ed ottenne in occasione dell'impiego la concessione del porto d'arma e il decreto di nomina a guardia giurata, ma proprio tale riferimento a dati extratestuali è ciò che la Suprema Corte esclude in radice in virtù della ratio della normativa che vuole salvaguardare ex ante la definizione delle



mansioni oggetto di prova attraverso la formale sottoscrizione delle parti del contratto.

Conseguentemente dichiarata la nullità del patto di prova e la trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, l'intimato licenziamento appare non sorretto da alcuna giusta causa facendo riferimento al patto di prova di cui si è parlato, e conseguentemente va annullato con ordine di reintegrazione nel posto di lavoro e con condanna al risarcimento del danno che il Collegio liquida nelle mensilità non percepite dell'ultima retribuzione globale di fatto (periodo comunque non abnorme e che appare idoneo considerata l'età del ricorrente per reperire un altro impiego) con accessori come da sentenza. Va altresì ordinata la regolarizzazione della posizione assicurativa e previdenziale relativa al ricorrente.

Stante la soccombenza parte appellata va condannato al pagamento in favore di controparte delle spese del doppio grado del giudizio, liquidate come al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:


in riforma dell'impugnata sentenza e in accoglimento dell'appello:

dichiara la nullità del patto di prova e conseguentemente la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato; dichiara altresì la illegittimità del licenziamento intimato all'appellante del 28.8.2000 e conseguentemente lo annulla; ordina la reintegrazione del nel posto di lavoro e condanna la Securpol al risarcimento del danno in favore di controparte liquidato nelle mensilità di retribuzione sulla base di euro 824,13 non percepite dal di del recesso, con interessi e rivalutazione sulle prime 5 mensilità dal recesso e sulle altre dalle rispettive scadenze i primi al saldo, la seconda ad oggi.

Dichiara la società appellata tenuta alla regolarizzazione delle situazione previdenziale ed assicurativa dell'appellante in relazione alla statuizione di cui sopra.

Condanna la parte appellata al pagamento in favore di controparte delle spese del doppio grado del giudizio che si liquidano per il primo grado in euro 1.800,00 e per l'appello in euro 2.030,00 da distrarsi in favore del procuratore di parte appellante, antistatario.

Roma 4.3.2003



IL CANCELLIERE CA  
Dott. Elda Genie Magnani

**CORTE DI APPELLO DI ROMA**  
Sezione Lavoro e Previdenza

**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**



Roma, li 1 DIC. 2004

IL CANCELLIERE C2  
Dott. Eida Genta Magnani

**RILASCIATA COPIA ESECUTIVA DEL DISPOSITIVO ALL'AVV.**

DE SANCTIS SERGIO

IN DATA 27/03/04

Roma, 1 DIC. 2004

F.to IL CANCELLIERE C1

BIANCHI ALESSANDRA

PER LA PARTE

IL CANCELLIERE C2  
Dott. Eida Genta Magnani